



**DIRETTIVA N. 2 DEL 18/02/2015**

**PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 7 BIS DEL D.L. 91/2014, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 116 DELL'11/08/2014**

**I CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA BASILICATA, DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE**

Premesso che il 1° settembre 2014 è entrato in vigore l'articolo 20, comma 7 Bis del D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito con la legge 11.08.2014, n.116, il quale stabilisce *“Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”*

ritenuto opportuno chiarire, in via preliminare, che la ratio della norma è quella di facilitare ed accelerare le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche e che, pertanto, le istanze cui la norma si riferisce sono quelle relative alla nascita e/o alla modificazione del soggetto giuridico “impresa” - fatta eccezione per le SpA - , corredate da atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Ritenuto che la medesima norma non è, tuttavia, applicabile alle domande presentate per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di “fatti” (es. nomina di amministratore di società di capitali), in quanto, in tali fattispecie, oggetto dell'iscrizione è appunto il fatto, non già l'atto, che viene allegato esclusivamente a fini probatori;

atteso che l'enfasi attribuita all' “immediatezza” dell'iscrizione di questa tipologia di atti impone che gli stessi siano sottoposti a procedure semplificate di controllo, in modo che sia possibile la loro iscrizione “immediata” nel registro delle imprese;

letto l'art. 2189, comma 2, c.c. ai sensi del quale “prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese deve accertare l'autenticità della sottoscrizione ed il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”;

Letto, altresì, l'art. 11, comma 1, del DPR 581/95, a norma del quale “Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro:

Letto, inoltre, l'art. 11, comma 6°, del DPR 581/95, il quale dispone che “*prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione*”;

letto, infine, l'art. 31, comma 2 ter della legge n. 341 del 24 novembre 2000, il quale prevede che “*i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al Registro delle Imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione*”;

ritenuto, pertanto, che, alla luce delle disposizioni citate e non abrogate, l'art. 20, comma 7 bis, del DL 91/2014, attribuisca al pubblico ufficiale unicamente il potere di verificare preventivamente la sussistenza della “corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge”, nonché “il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”, fermo restando il controllo, da parte del Conservatore, dei requisiti di ricevibilità e regolarità dell'istanza;

avuto riguardo anche alla Circolare n. 3673/C, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 settembre 2014, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alla prima applicazione della norma e nella quale, in ogni caso, il MISE si riserva di procedere in un secondo momento, con una successiva circolare, ad una disamina più puntuale dei controlli trattenuti nella competenza dell'Ufficio;

considerato, comunque, che la pubblicità delle imprese vada garantita secondo principi di completezza ed organicità e che, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero, sia opportuno concordare su quelli che sono i requisiti minimi di ricevibilità delle istanze di cui si tratta, anche al fine di assicurare l'omogeneità e la standardizzazione sia delle procedure che della tempistica di evasione;

ritenuto, pertanto, che, al netto dei controlli automatici attivati dal sistema informatico ai sensi dell'art. 10 del DPCM 6 maggio 2009, dei controlli di ricevibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 581/95, **l'ufficio debba continuare ad effettuare quelli in appresso specificati:**

- **competenza territoriale;**
- **autenticità della sottoscrizione della domanda e legittimazione del richiedente;**
- **regolarità della compilazione del modello di domanda;**
- **allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;**

**mentre competono al pubblico ufficiale, ferma restando l'eventuale applicazione del procedimento previsto dall'art. 2191 c.c., i seguenti controlli:**

- **corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello del quale si chiede l'iscrizione (cd. Principio di tipicità);**
- **concorso delle ulteriori condizioni previste per l'iscrizione da specifiche norme di legge;**

ritenuto, tuttavia, anche alla luce delle considerazioni espresse sul punto dal MISE che la norma contenuta nel comma 7 bis, dell'art. 20 del D.L. 24.06.2014, convertito con la Legge 11.08.2014, n. 116 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l'istanza di iscrizione basata su un atto pubblico o scrittura privata autenticata sia trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese da parte di un'impresa che non abbia provveduto ad indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, per cui, in tali casi, l'Ufficio, a norma del D.L. 9.02.2012, n. 5, convertito con la legge 4.04.2012, n. 35, nonché del DL n.179/2012, convertito in L. 221/2012, sospenderà la pratica in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata” ed, eventualmente, respinta in caso di inottemperanza,, in quanto l'obbligo di comunicazione della PEC, in un momento in cui si assiste alla sua valorizzazione, sarebbe mortificato da un'interpretazione contraria, che facesse prevalere l'obbligo dell'iscrizione immediata dell'atto;



considerato, quanto alla tempistica, che la locuzione “immediatamente” non significa “automaticamente” e che, ragionevolmente, per questa tipologia di atti, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative pratiche, nell'ottica di assicurare la maggiore celerità auspicata dal legislatore, si può immaginare, compatibilmente con i carichi di lavoro dell'ufficio e la complessità della domanda, una riduzione del termine ordinario dei 5 giorni prescritto dall'art.11 del DPR 581/95 a 2 giorni lavorativi dalla presentazione e/o dalla regolarizzazione dell'istanza sospesa per i soli atti costitutivi delle imprese collettive;

tutto quanto innanzi premesso e considerato,

### DISPONGONO

1) di ritenere l'art. 20, comma 7 bis, del D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito con la legge 11.08.2014, n. 116 applicabile agli atti pubblici e/o scritture private autenticate con cui vengono costituite e/o modificati lo stato di fatto o di diritto delle imprese - fatta eccezione per la SpA -, con esclusione delle domande presentate per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di “fatti” (es. nomina di amministratore di società di capitali);

2) che i controlli preventivi attivabili da parte dell'Ufficio rispetto a questi atti sono quelli cc.dd. di “ricevibilità” e di regolarità e precisamente:

- **competenza territoriale;**
- **autenticità della sottoscrizione della domanda e legittimazione del richiedente;**
- **regolarità della compilazione del modello di domanda;**
- **allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;**
- **comunicazione della PEC.**

all'esito dei quali, la pratica può essere sospesa e, ricorrendone i presupposti, respinta ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DPR 581/95. Fa eccezione l'ipotesi in cui sia possibile, sulla base di quanto rilevabile dall'atto presentato, eliminare le incongruenze tra il modello di domanda e l'atto medesimo. In questo caso, infatti, l'ufficio procederà direttamente ad apportare le rettifiche necessarie, dandone notizia all'impresa attraverso il diario messaggi.

3) che, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e compatibilmente con le esigenze di servizio, vengono evasi il prima possibile e, se si tratta di atti costitutivi delle imprese collettive, entro 2 giorni lavorativi dalla loro protocollazione e/o dalla regolarizzazione;

3) di trasmettere la presente Direttiva agli Ordini professionali interessati;

4) di pubblicare la presente Direttiva sui propri siti istituzionali e di darne, in ogni caso, la più ampia diffusione.

### I CONSERVATORI DEL R.I.

Luca Perozzi

Vincenzo Coppola

Lorella Palladino

Luigi Rao

Antonio Russo

Luigi Boldrin

Nicola Pisapia

Caterina Famularo

Raffaele De Sio